

ed agenti statali, che si trovino nelle condizioni volute dalle apposite norme di legge per essere ammessi a fruire del beneficio dell'credito.

All'operazione ha già dato il suo contentimento S. E. il Capo del Governo giusta comunicazione del 21 ottobre 1932 pervenuta a questo Istituto dal Gabinetto di S. E. il Ministro dell'Interno; inoltre, con lettera 14 novembre 1932, S. E. il Sottosegretario di Stato all'Interno, ha comunicato che S. E. il Capo del Governo consente che, il suddetto finanziamento sia concesso sulle somme accantonate presso questo Istituto, giusta il programma relativo all'anno 1933.

Praticamente il finanziamento verrebbe effettuato gradualmente:

a) mediante il conferimento all'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni di un mandato speciale a stipulare, in nome e nell'interesse di questo Istituto, atti di cessione di quinto stipendio con impiecati ed agenti statali ammessi dalle leggi a compiere tali operazioni;

b) fornendo all'Ente predetto, attraverso la istituzione di un conto corrente, i mezzi per compiere le operazioni stesse di cessione di quin-